COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

P.zza G. Leopardi, 31 – 63030 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Originale

Registro Generale n. 144

AREA 3 - TECNICA

N. 87 DEL 28-04-2025

Oggetto: Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii.. "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII". Decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi su piattaforma di e-procurement GT-SUAM e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno. CUP: H49E20000130001 - CUI L00362890444202000001

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile, il Responsabile dell'Area Tecnica Pica Alessia

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA,

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 16 del 02/08/2024 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Responsabile ad assumere il presente atto e che la stessa ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241 del 1990 ricopre la funzione di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 per l'intervento in oggetto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2024, recante "D.U.P.- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 (DUP): APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO" il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2024, recante "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 gennaio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione." e ss.mm.ii. con cui è stata disposta l'approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

RICHIAMATO l'Allegato 1 della predetta Ordinanza, nel quale il Comune di Spinetoli risulta inserito all'interno del secondo programma di cui sopra, nella sezione dedicata alla Regione Marche,

al numero 63, con un intervento di “Adeguamento/Miglioramento” della “PALESTRA” della Scuola Secondaria “MEDIA” Giovanni XXIII per un importo pari ad € 500.000,00;

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 23 dicembre 2020, n. 109, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;

RICHIAMATO l’Allegato 1 della predetta Ordinanza, nel quale il Comune di Spinetoli risulta inserito all’interno del secondo programma di cui sopra, nella sezione dedicata alla Regione Marche, al numero 668-245, con un intervento di “Adeguamento/Miglioramento” della “PALESTRA” della Scuola Secondaria “MEDIA” Giovanni XXIII per un importo pari ad € 500.000,00;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” dove, nell’Allegato 2, al numero 668, è riportato per l’intervento in oggetto un importo pari ad € 500.000,00 oltre ad un incremento a carico della contabilità speciale commissario al netto c/termico pari ad € 91.000,00;

RILEVATO il fabbricato in oggetto è ubicato nel Comune di Spinetoli in Via Giovanni XXIII, ed è identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Spinetoli al Foglio 4 mappale 719 di proprietà del Comune;

CONSIDERATO che, nell’ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all’art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l’ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, “*Ulteriori misure per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione*”, secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, “non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art. 47, fatta salva l’applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”;
- art. 47-bis: “composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto”;
- art. 53: “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”;
- art. 55: “misure di semplificazione in materia di istruzione”;
- art. 55- bis: “regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale”;
- art. 56: “disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

- art. 56-bis: “iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL”;
- art. 56-ter: “misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca”;
- art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30””;

VISTO l’articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (nel seguito, Codice dei contratti), come novellato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l’attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- fino alla data del 31 dicembre 2024 (ordinanze commissariali n. 196 del 28/06/2024 e n. 145 del 28 giugno 2023), in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA l'Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 recante "*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*", secondo cui nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l'obbligo, previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo; la sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025;

VISTA l'Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 recante "*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*" secondo cui nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 145 del 28

giugno 2023, confermato dalle Ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023 e n. 196 del 28 giugno 2024 è prorogato al 30 giugno 2025.

VISTA l'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"*, che prevede una serie di deroghe al Codice dei contratti, come novellato dal correttivo;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, pertanto, che sussiste la copertura contabile finanziaria per l'intero importo dell'intervento pari ad € 748.184,69;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 103 del 14/09/2023 (reg. gen. n. 207), dichiarata efficace con Det. n. 2 dell'11/01/2024 (reg. gen. n. 4), con la quale si è provveduto ad aggiudicare i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica per l'intervento in oggetto all'operatore economico Ing. Gianluca Vichi, con sede in Via V. Rossi 10 - Pesaro (PU) P.IVA 02806080418, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14/05/2024 con cui è stata approvata la soluzione progettuale adottata nel progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII"", redatto dall'Ing. Gianluca Vichi, con sede in Via V. Rossi 10 - Pesaro (PU) P.IVA 02806080418, avente l'importo complessivo di € 748.184,68, di cui € 569.038,21 per lavori ed € 179.146,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi contributi previdenziali ed iva;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 02/08/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento della soluzione progettuale adottata nel progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII"", redatto dall'Ing. Gianluca Vichi, con sede in Via V. Rossi 10 - Pesaro (PU) P.IVA 02806080418, avente l'importo complessivo di € 748.184,69, di cui € 564.883,81 per lavori ed € 183.300,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi contributi previdenziali ed iva;

VISTA la Nota dell'USR assunta al prot. 11147 del 29/08/2024 con cui si comunicava l'indizione della Conferenza Regionale da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte, in data 18 SETTEMBRE 2024 alle ore 10:00;

VISTI i pareri espressi dagli Enti in sede di Conferenza Regionale ed allegati al verbale, in particolare:

-Parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Ascoli Piceno;

-Parere favorevole sulla conformità urbanistica-edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 espresso dal Comune di Spinetoli;

-Parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica dell'opera per un importo pari ad € 748.148,69 espresso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con cui viene specificato che "lo scostamento tra il contributo, che verrà concesso con riferimento al Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo rimodulato alla luce delle prescrizioni di cui sopra, e l'importo attribuito dall'Ordinanza, dovrà essere integrato mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 3 dell'O.C.S.R. 114/2021";

VISTO il Decreto Del Dirigente Della Direzione Coordinamento Ricostruzione n. 149 del 18 Settembre 2024 con cui è stata adottata, per l'effetto, la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza Regionale del 18/09/2024, sulla base del relativo verbale, delle motivazioni e prescrizioni ivi contenute, nonché di tutta la documentazione allo stesso allegata;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 222 del 18/12/2024 (rg n. 412) è stato approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo redatto dal seguente progettista esterno all'Ente: Ing. Gianluca Vichi, con sede in Via V. Rossi 10 - Pesaro (PU) P.IVA 02806080418;

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

ELENCO ELABORATI GRAFICI	
TAV01	Planimetria generale Ortofotocarta, Carta tecnica Regionale
TAV02	Piante prospetti e sezioni
TAV03	Carpenterie
TAV04	Pianta prospetti demolizioni - ricostruzioni - infissi - impianti
TAV05	Piante prospetti Ubicazioni interventi
TAV06	Particolari costruttivi rinforzo travi
TAV06_b	Particolari costruttivi rinforzo pilastri
TAV07	Progetto antincendio
TAV08	Layout di cantiere
TAV09	Progetto impianto elettrico
TAV10	Progetto impianto termoidraulico
TAV11	Abaco infissi
TAV12	Piante prospetti e sezioni
ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI	

R00	Elenco elaborati
R01	Relazione tecnica generale e di progetto
R02	Relazione strutturale EX ante
R03	Relazione strutturale EX post
R03_b	Relazione Geotecnica
R03_c	Relazione sui materiali
R04	APE Ante
R05	APE Post
R06	Relazione Ex Legge 10
R07	Diagnosi energetica
R08	Relazione Acustica
R09	Relazione tecnica Antincendio
R10	Relazione tecnica impianto elettrico
R11	Relazione tecnica impianto termoidrualico
R12	Relazione CAM
R12_b	Relazione sulla gestione dei materiali
R13	Piano di sicurezza e coordinamento
R14	Cronoprogramma
R15	Fascicolo
R16	Relazione fulminologica
R17	Elaborato tecnico della copertura
R18	Computo metrico estimativo
R19	Elenco prezzi unitari
R20	Stima incidenza manodopera
R21	Piano di manutenzione architettonico
R22	Piano di manutenzione strutturale
R23	Capitolato speciale d'appalto
R24	Schema di contratto
R25	Quadro economico

ELABORATI REDATTI DA ALTRI PROFESSIONISTI:

- Relazione geologica – geomorfologica – con modellazione sismica ed indicazioni geotecniche (redatta dal Geol. Daniele Morganti)
- Analisi di risposta sismica locale (redatta dal Geol. Daniele Morganti)
- Verifica tecnica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 12 comma 2 NTA PAI Tronto (redatta dal Geol. Daniele Morganti)

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di € 748.184,69 è articolato come segue:

IMPORTO LAVORI	**A. Importo dei Lavori**	**€**
	A1. Importo dei lavori a misura a base di gara - Adeguamento sismico	411 430,73 €

	A2. Importo dei lavori a misura a base di gara - Efficientamento energetico		107 440,63 €
	A3. Oneri per la sicurezza		45 245,19 €
	Totale importo lavori		**564 116,55 €**
	Di cui di incidenza manodopera		139 493,29 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**		**€**
	B.1	Progettazione di fattibilità ed esecutiva + CSP + DL + CSE	75 000,00 €
	B.2	Cassa previdenziale (4%)	3 000,00 €
	B.3	Relazione geologica	2 539,11 €
	B.4	Cassa previdenziale (4%)	101,56 €
	B.5	Prove geognostiche (compreso IVA)	515,12 €
	B.6	Lavori in economia, imprevisti, arrotondamenti (compresa IVA)	31 938,14 €
	B.7	RUP (2%)	11 282,33 €
	B.8	CUC (0,5% fino a €150000 e 0,4% oltre €150000)	2 406,47 €
	B.9	I.V.A. Lavori A1+A3 (10%)	45 667,59 €
		I.V.A. Lavori A2 (10%)	10 744,06 €
	B.10	IVA Spese tecniche - Geologica - (22%)	580,95 €
	B.11	Indagini per la caratterizzazione dei materiali	292,80 €
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	**184 068,14 €**
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			**748 184,69 €**

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 139.493,29 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato "R20 – Stima incidenza manodopera";

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 126 del 28/04/2022, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.C.S.R. n. 160 del 13/12/2023, il prezzario applicato alla presente procedura è il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", di cui all'allegato della medesima Ordinanza 126/2022 ed il prezzario regionale aggiornato all'anno 2024, adottato con DGR n. 288 del 04/03/2024, come modificato con DGR n. 1710 del 11/11/2024;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale prot. n. 17064 del 18/12/2024, di cui ne è stato preso atto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 222 del 18/12/2024 (rg n. 412), conservato agli atti dell'ufficio;

VISTO il DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE n. 966 del 18/02/2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Palestra della scuola secondaria "Media" Giovanni XXIII" nel Comune di Spinetoli (AP) per un importo totale di € 748.184,69 e con cui è stato determinato il contributo ammissibile per un importo di Euro 702.103,89;

VISTO il DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE n.1605 del 17 marzo 2025 con il quale è stato rettificato il DDUSR n. 966 del 18/02/2025 ed è stato stabilito di:
- rideterminare l'importo del contributo per l'intervento "Palestra della scuola Secondaria Media Giovanni XXIII" nel Comune di Spinetoli (AP) in € 705.562,99 (€ 748.184,69 - € 42.621,70) comprensivo di tutte le spese tecniche, secondo la seguente articolazione:

€ 500.000,00 importo programmato in O.C.S.R. n. 109/2020;

€ 91.000,00 incremento a valere sull'O.S. n. 31/2021- Allegato 2;

€ 3.459,10 (tremilaquattrocentocinquantanove/10) a valere sulle economie da programmazione accertate con Decreto n. 1212 del 27.02.2025;

€ 111.103,89 (centoundicimilacentotre/89) a cura della Struttura Commissariale che dovrà assicurare tale provvista finanziaria o a valere sul Fondo di accantonamento per le Ordinanze Speciali di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. 114/2021 oppure con gli strumenti a disposizione del Commissario Straordinario di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 2, comma 2;
- di rinviare a successivo atto la concessione del contributo subordinandola all'assegnazione delle necessarie risorse da parte del Commissario Straordinario del Governo;

VISTO inoltre il DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO N. 266 del 20 marzo 2025 con cui è stato stabilito di disporre la copertura finanziaria dell'intervento "Palestra della scuola secondaria Media Giovanni XXIII" sito nel Comune di Spinetoli (AP), per un importo complessivo a valere sui fondi Sisma di € 705.562,99, di cui:

€ 500.000,00 importo programmato in O.C.S.R. n. 109 del 2020;

€ 91.000,00 incremento a valere sulla O.S. n. 31 del 2021 Allegato 2;

€ 3.459,10 a valere sulle economie da programmazione accertate con Decreto n.1212 del 27/02/2025;

€ 111.103,89 a valere sulle risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui

all'articolo 3 dell'O.C.S.R. n.114 del 2021;

VISTO il DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE n.2070 del 03 aprile 2025 con il quale è stato stabilito di autorizzare e concedere, ai sensi della O.S. n. 31/2021, al Comune di Spinetoli (AP), in qualità di Soggetto Attuatore, per il suddetto intervento la somma di Euro 705.562,99 (settecentocinquemilacinquecentosessantadue/99);

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto possiede i requisiti per l'accesso all'incentivo del Conto Termico e che questo Ente ha provveduto tramite piattaforma Portaltermico del GSE a presentare apposita richiesta di concessione incentivi avente identificativo CT00970753 ed ammontante ad € 42.621,70;

VISTA la Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all'intervento identificato con il codice CT00970753, acquisita al prot. del Comune di Spinetoli n. 5197 del 22/04/2025, con cui il GSE ha comunicato che la richiesta di prenotazione degli incentivi per l'intervento identificato con il codice CT00970753 è stata accolta e che ai sensi dell'art.6, comma 4 del Decreto, il GSE ha proceduto ad

impegnare a favore del richiedente l'incentivo ammontante ad € 42.621,70, da intendersi come massimale a preventivo;

PRECISATO quindi che l'importo totale dell'intervento pari ad € 748.184,69 risulta:

- a valere sui fondi sisma per € 705.562,99, di cui:
  € 500.000,00 importo programmato in O.C.S.R. n. 109 del 2020;
  € 91.000,00 incremento a valere sulla O.S. n. 31 del 2021 Allegato 2;
  € 3.459,10 a valere sulle economie da programmazione accertate con Decreto n.1212 del 27/02/2025;
  € 111.103,89 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 114/2021 (DCSR n.266/2025);
- a valere sugli incentivi Conto Termico per € 42.621,70;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 748.184,69 nell'elenco annuale 2025 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2024, con il seguente Codice Unico di Intervento: CUI L00362890444202000001;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H49E20000130001;

CONSIDERATO che:

- la direzione lavori è stata affidata all'esterno dell'Ente all'Ing. Gianluca Vichi, con sede in Via V. Rossi 10 - Pesaro (PU) P.IVA 02806080418, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 55 del 01/04/2025 (rg n. 91);
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (attestazione acquisita al prot. comunale n. 5123 del 18/04/2025);

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

RICHIAMATO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "*1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i*

soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."

RICHIAMATO il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

DATO ATTO che questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno (*SA.AP*), la "*Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria*" repertoriata in data 06/02/2025 e che, pertanto, può essere attribuito alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Spinetoli e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che:

- il RUP, ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Alessia Pica, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Spinetoli e che la stessa è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
- in base all'art. 5 della Convenzione, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza della SA.AP che ha individuato nel Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del Comune di Ascoli Piceno, il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA);
- nei confronti della sottoscritta RUP, Ing. Alessia Pica, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n.81 (dichiarazione prot. 5450 del 28/04/2025);

DATO ATTO che nei confronti del RUP e del RUP-FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 223 del 31 gennaio 2025, recante "*Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", che abroga la precedente Ordinanza Commissariale n. 178 del 18 aprile 2024, nonché ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, per le funzioni tecniche svolte dal personale specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

RICHIAMATO l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che**:**

- il fine che si intende perseguire è di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi sinteticamente richiamate:
  - penali: compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  - premio di accelerazione: il premio è corrisposto sulla base dei criteri di cui all'art. 24 del CSA
  - remunerazione: "a corpo" in quanto il progetto è ben definito e dettagliato, con una chiara consapevolezza di ciò che deve essere realizzato
  - pagamenti:
    - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori ai sensi dell'art.125 del D.L. 36/2023;
    - l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per stati di avanzamento, al raggiungimento di un credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, pari a € 150.000,00 ai sensi del CSA come previsto dal CSA;
    - saldo a conclusione dei lavori;
  - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
- la documentazione tecnica è stata redatta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/08/2022, n. 183 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*»
- il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n. 180 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

– il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune, nel rispetto dell'art. 18 del Codice dei contratti, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e senza applicazione dei termini dilatori di cui al citato articolo 18, commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 55 del medesimo Codice;

DATO ATTO che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice dei contratti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (*impossibilità oggettiva*);

DATO ATTO, ai sensi dell'allegato I.01, art. 2, lett. a) del Codice dei contratti, che l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO
1	Lavori edili	45262522-6	41.20.00

DATO ATTO che:
- il valore dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad **€_564.116,55** (euro cinquecentosessantaquattromilacentosedici/55), di cui €_45.245,19 per costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso;
- l'importo a base di gara, Iva esclusa, ammonta ad €_518.871,36 (euro cinquecentodiciottomilaottocentosettantuno/36) e comprende €_139.493,29 (euro centotrentanovemilaquattrocentonovantatre/29) per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto;

DATO ATTO che, pertanto, i lavori sono di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, del Codice dei contratti;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice dei contratti in possesso dei seguenti requisiti speciali:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OG1	II	prevalente	€ 564.116,55
		TOTALE	**€ 564.116,55**

dando atto che:
- la classifica richiesta per la Cat. OG1 è stata individuata tenendo conto del beneficio dell'incremento del quinto di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12;
- alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria – Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché Pareri MIT n. 3528 del 27/02/2025; n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;

b) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO di avvalersi delle deroghe previste dall'art. 2, dell'O.C.S.R. n. 227 del 09/0/4/2025, **DANDO** pertanto **ATTO** che alla presente procedura **NON SI APPPLICANO** le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 57, comma 1, lettera a), e comma 2-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) l'articolo 102, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023;
c) l'Allegato II.3. al decreto legislativo n. 36 del 2023.

DATO ATTO che sono esclusi gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei contratti;
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;

RILEVATO che costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti;

RILEVATO che gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

RICHIAMATA la disciplina per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee dettata dall'articolo 50 del Codice dei contratti e, in particolare:

- il comma 1, lett. c), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- il comma 1, lett. d), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti, salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di scelta del contraente, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'articolo 50, comma 2-bis, del Codice dei contratti, secondo cui le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d);

VALUTATO, pertanto, che trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia europea, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza, invitando n. 10 (dieci) operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche valorizzando, come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 5/6/2024, il criterio di sostenibilità ambientale e di sicurezza sul lavoro e, dunque, tenendo conto del possesso della Certificazione ISO 14001:2015 ed ISO 45001:2018, in considerazione del rilevante importo delle lavorazioni da eseguire;

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo ex art. 108, comma 2, lett. f), del Codice;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:
- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento;
- l'allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'articolo 54 in tema di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo cui "*nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o*

servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2";

RITENUTO di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che saranno ritenute inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice dei contratti, le lavorazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di garantire una presenza contemporanea di numerose maestranze, nonché di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

DATO ATTO che ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti la garanzia provvisoria non è richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del medesimo Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012;

DATO ATTO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2 dell'Allegato II.2-bis, alla presente procedura NON si applicano le disposizioni sulla revisione dei prezzi previste dal medesimo Allegato, trovando applicazione in via transitoria le disposizioni dell'art. 60, comma 3, lett. a) e comma 4 del Codice dei contratti, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, pertanto, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati e pubblicati dall'ISTAT;
- alla luce del parere MIT del 03/04/2025, n. 3312, trova comunque applicazione l'art. 60, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, come novellato dal correttivo, pertanto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 15 giorni per la formulazione dell'offerta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve concludersi nel termine di tre mesi di cui all'allegato I.3, recante "*Termini delle procedure di appalto e di concessione*", salvo proroga nei casi consentiti;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice dei contratti, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
b) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice dei contratti, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
c) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
   - di accettare il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf;
   - di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma",
   - di accettare l'eventuale controllo a campione che può essere disposto dall'ANAC ai sensi dell'art. 4 del vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice dei contratti e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune ed adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 2.820,58;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.lgs. n. 36/2023, come novellato dal D.lgs 209/2024;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 56/2018 e s.m.i.;
- l'Ordinanza n. 109/2020 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Speciale n. 31/2021 e s.m.i.;
- l'Ordinanza n. 114/2021 e s.m.i.;
- l'Ordinanza n.126/2022 e s.m.i.;
- il D.M. 16.02.2016;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- la "*Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria*", sottoscritta il 06/02/2025, con il Comune di Ascoli Piceno (SA.AP);

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;

3. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII", approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 222 del 18/12/2024 (rg n. 412), **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € **564.116,55,** Iva esclusa, di cui € 139.493,29 per costi della manodopera ed € 45.245,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

4. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

5. di **INDIVIDUARE** gli operatori economici da invitare, selezionandoli tramite l'elenco OO.EE. della Regione Marche, conforme ai requisiti di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 al Codice dei contratti, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'articolo 49 del medesimo Codice, mediante l'applicazione dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza: valorizzando, come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 5/6/2024, il criterio di sostenibilità ambientale e di sicurezza sul lavoro e, dunque, tenendo conto del possesso della Certificazione ISO 14001:2015 ed ISO 45001:2018, in considerazione del rilevante importo delle lavorazioni da eseguire;

6. di **STABILIRE** che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti;
   a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OG1	II	prevalente	€ 564.116,55
		TOTALE	**€ 564.116,55**

dando atto che:

- la classifica richiesta per la Cat. OG1 è stata individuata tenendo conto del beneficio dell'incremento del quinto di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12;
- alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria –

Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché Pareri MIT n. 3528 del 27/02/2025; n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;

b) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii;

7. di **PROCEDERE** all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

8. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

9. di **RISERVARSI** la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

10. di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 06/02/2025, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento, **DANDO ATTO** che il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del detto Comune, è il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA);

11. DI INDIVIDUARE nell'Ing. Alessia Pica il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;

12. di **DARE ATTO** che:

- che nei confronti dei suindicati RUP e RUP-FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, giusta dichiarazione conservata agli atti (dichiarazione del RUP prot. 5450 del 28/04/2025);
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H49E20000130001;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00362890444202000001;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune ed adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara, la stazione appaltante e

i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

13. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 2.820,58;

14. di **IMPEGNARE** in favore della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno l'importo complessivo di € 2.820,58 con imputazione sul capitolo n. 2639/1 del corrente bilancio di esercizio;

15. di **DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 620.528,21 iva compresa;

16. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;

17. **DI DARE ATTO** che l'importo totale dell'intervento pari ad € 748.184,69 risulta:
- a valere sui fondi sisma per € 705.562,99, di cui:
  € 500.000,00 importo programmato in O.C.S.R. n. 109 del 2020;
  € 91.000,00 incremento a valere sulla O.S. n. 31 del 2021 Allegato 2;
  € 3.459,10 a valere sulle economie da programmazione accertate con Decreto n.1212 del 27/02/2025;
  € 111.103,89 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 114/2021 (DCSR n.266/2025);
- a valere sugli incentivi Conto Termico per € 42.621,70;

18. di **DARE ATTO** che la somma di € 748.184,69 è **ACCERTATA** al Cap. in entrata 543 del bilancio ad oggetto: "Contributi dal fondo statale per la ricostruzione post terremoto 2016 per il finanziamento dell'adeguamento sismico palestra scuola media Giovanni XXIII";

19. di **PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.lgs.n.267/2000 s.m.i. l'impegno finanziario per l'importo di € 620.528,21 comprensivo di iva secondo legge al corrispondente capitolo n. 2639/1 del bilancio del nostro Ente dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

20. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa

21. di **DARE ATTO CHE**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

22. di **ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;

23. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

24. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

25. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Alessia Pica

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio
Vistol'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto l'art. 31, c. 18, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio;

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A N T E

Impegno N. 117 del 31-12-2024 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 2639 / *Articolo* 1 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "MEDIA GOVANNI XXIII" FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI - CUP:H49E20000130001	
Causale	Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii.. "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MEDIA GIOVANNI XXIII". Decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell
Importo 2025	***Euro 2.820,58***
Beneficiario 9025 STAZIONE APPALTANTE DI ASCOLI PICENO	